

DELIBERA N. 1015

Del 25 novembre 2020

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Geomont S.r.l. – Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1, comma 853, della legge n. 205/2017 (annualità 2019) – Lavori di messa in sicurezza Versante Difesa del Domato – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: € 673.325,73 – S.A.: Comune di Norma (LT)

PREC 208/2020/L

Riferimenti normativi

Art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 50/2016

Artt. 83 e 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016

Art. 61, comma 1, d.P.R. n. 207/2010

Art. 79, comma 7, d.P.R. n. 207/2010

Parole chiave

Affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione di lavori – Attestazione di qualificazione per progettazione e esecuzione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica – Criteri di valutazione – Capacità progettuale

Massima

Appalto integrato – Requisiti di partecipazione – Qualificazione SOA per progettazione e esecuzione

Con riferimento agli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione delle opere, possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere così come le imprese attestate per la sola costruzione delle opere insieme a un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di settore.

Art. 51, comma 1-bis, d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 71637 del 30/09/2020 con la quale Geomont S.r.l. chiede un parere all'Autorità sulla legittimità del bando di gara indetta dal Comune di Norma per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex art. 1, comma 853, l. n. 205/2017 relativi al Versante Difesa del Domato, nella parte in cui prevede l'attestazione di qualificazione SOA sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori; l'istante contesta la clausola e sottopone all'attenzione dell'Autorità taluni quesiti concernenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara; l'istante chiede, altresì, se sia legittima la previsione, nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di un punteggio riferito alla capacità progettuale del concorrente rispetto alla presentazione di n. 3 interventi progettati e realizzati;

VISTO l'avvio del procedimento prot. 74164 del 08/10/2020;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

VISTA la determinazione a contrarre n. 205 del 31/08/2020 con la quale il Comune di Norma ha determinato di contrarre affidamento in appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, con procedura di gara aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, indicando nelle premesse di avere tenuto conto «degli elementi tecnologici e innovativi (ad es: tecnologie di rinforzo; adozione CAM; incidenza di premialità per i miglioramenti qualitativi in sede di offerta tecnica)», approvando il bando e il relativo disciplinare di gara;

VISTO il bando di gara, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza Versante Difesa del Domato, per un importo a base di gara pari a euro 673.325,73 (di cui euro 24.962,87 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso), che prescrive che la partecipazione è aperta ad operatori economici ex art. 45, d.lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali siano assenti le cause di esclusione ex art. 80 del Codice, che abbiano la *Qualificazione SOA cat. 0512-B – class. III (prevalente) per progettazione ed esecuzione dei lavori*;

VISTO il disciplinare di gara che, nel disciplinare la procedura di selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individua come criterio di valutazione A) concernente la "Capacità progettuale" l'esame da parte della commissione della «illustrazione di max n. 3 esempi di pregressi interventi progettati e realizzati dal concorrente e dalle tecnologie di progettazione esecutiva ed "as built", criterio per il quale per il quale è stato previsto un punteggio massimo di 10 punti su 100;

CONSIDERATO che la normativa di settore prevede l'attestazione di qualificazione per progettazione e ed esecuzione delle opere nel Codice dei contratti pubblici e nel d.P.R. n. 207/2010 transitoriamente vigente ai sensi dell'art. 83, comma 2 e dell'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016; in particolare, l'attestazione per la progettazione e l'esecuzione di opere è menzionata all'art. 59, comma 1-bis, d.lgs. n. 50/2016 in tema di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere; inoltre, l'art. 61, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 specifica che le imprese sono qualificate oltre che per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, anche per prestazioni di progettazione e costruzione, mentre l'art. 79, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 individua i requisiti di idoneità tecnica presupposti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione necessaria per l'affidamento dei relativi contratti pubblici;

CONSIDERATO che, in tema di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere, l'art. 59, d.lgs. n. 50/2016 dispone ai commi 1-bis e 1-ter: «1.bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione»;

CONSIDERATO che, rispetto alle prescrizioni contenute all'art. 59, d.lgs. n. 50/2016, come sopra richiamate, la documentazione trasmessa in atti dalla stazione appaltante non fornisce sufficienti informazioni sull'attività di progettazione esecutiva in affidamento non indicandone il valore economico né individua i requisiti minimi di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione della stessa a prescindere dal possesso dell'attestazione di qualificazione SOA; inoltre, non si rinviene nella determina a contrarre una motivazione sulle ragioni del ricorso all'affidamento congiunto sotto il profilo della rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi e dell'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, d.lgs. n.50/2016, i requisiti per la partecipazione agli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori «sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1»; inoltre, «le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione»;

RITENUTO che, sulla base delle norme richiamate, in un affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione lavori, la stazione appaltante possa richiedere l'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ma al contempo deve consentire la partecipazione anche agli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione "attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta" in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore;

RITENUTO, infine, che in un affidamento congiunto di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere, il criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla lettera A) relativo alla "Capacità progettuale", basato sulla disamina da parte della commissione di gara della illustrazione di massimo 3 esempi di pregressi interventi, risulta conforme alle indicazioni espresse dall'ANAC nel Bando-Tipo n. 3 recante il "Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31/07/2018; la previsione risulta conforme anche alle indicazioni sull'offerta tecnica e i criteri di valutazione presenti nelle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui alla delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019;

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ferma restando la criticità riscontrata inerente le insufficienti informazioni riferite alla progettazione esecutiva nell'ambito della documentazione di gara trasmessa in atti,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- non conforme alla normativa di settore la clausola del bando di gara che prevede la partecipazione alla procedura di gara dei soli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, senza consentire alle imprese attestate per la sola costruzione delle opere di partecipare con un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa;
- conforme alla normativa di settore il criterio di valutazione dell'offerta tecnica riferito all'attività di progettazione e indicato alla lettera A) "Capacità progettuale".

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 dicembre 2020
Per il Segretario Maria Esposito

Greco Rosetta

Atto firmato digitalmente